



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 18**  
**del Consiglio dei Sindaci**

**OGGETTO:**      **Adesione da parte del Comune di Castelnuovo alla convenzione per l'istituzione e la gestione associata del servizio nido d'infanzia di Scurelle, sottoscritta in data 04.12.2015 - REP. N. 425**

L'anno duemilaventiquattro addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ENRICO GALVAN	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
NICOLETTA TRENTINAGLIA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
CLAUDIO CEPPINATI	Sindaco di Castelnuovo
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
MIRKO MONTIBELLER	Sindaco di Roncegno Terme
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

GRAZIELLA MENATO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
ANDREA GIAMPICCOLO	Sindaco di Samone

MATTEO DEGAUDENZ

Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Enrico Galvan nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : Adesione da parte del Comune di Castelnuovo alla convenzione per l'istituzione e la gestione associata del servizio nido d'infanzia di Scurelle, sottoscritta in data 04.12.2015 – REP. N. 425

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI

EVIDENZIATO che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Enrico Galvan;
  - con successiva deliberazione n. 2 di data 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.
- PREMESSO che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21.09.2012, in attuazione a quanto previsto al Paragrafo 1.4 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 con riferimento al servizio pubblico locale di nido d'infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, in relazione agli ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dispone che spetta alle Comunità la definizione della programmazione dell'offerta dei servizi medesimi, e quindi la decisione di istituire nuovi servizi, nonché la definizione dell'organizzazione e della gestione dei medesimi, fatto salvo quanto previsto dai punti 4) e 5) della citata deliberazione.
  - RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 31 del 25.11.2014 con la quale si è provveduto a:
    1. acquisire la titolarità del servizio "nido d'infanzia" sovra comunale della Valsugana e Tesino, attribuita dai Comuni di Scurelle, Spera, Bieno, Strigno, Villa Agnedo e Torcegno;
    2. dare atto che l'esercizio delle funzioni inerenti al nido d'infanzia fa' capo alla Comunità Valsugana e Tesino comportando, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Comunità:
      - la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi e regolamentari necessari alla gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio;
      - l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni;
      - il subentro della Comunità nella titolarità dei rapporti con i terzi, comprese le trascrizioni, le volture e le altre incombenze;
    3. dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1., laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al Comune ed agli organi comunali devono intendersi sostituiti, in quanto compatibili, con quelli della Comunità e dei corrispondenti organi;
    4. approvare conseguentemente lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio "nido d'infanzia" sovracomunale della Valsugana e Tesino, disciplinante, tra l'altro, le sedi del servizio, l'organizzazione generale, l'assegnazione dei posti, i costi del servizio, il riparto dei costi, la disciplina degli aspetti finanziari, le forme di consultazione e la risoluzione di eventuali controversie.
  - VISTO e richiamato il successivo provvedimento assembleare n. 14 dd. 12.05.2015 ad oggetto: "Modifica deliberazione assembleare n. 31 del 25.11.2014 ad oggetto: "Istituzione del servizio "Nido d'infanzia" sovracomunale della Valsugana e Tesino: acquisizione titolarità del servizio in capo alla Comunità ed approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata", con il quale si è deliberato di apportare allo schema di convenzione in narrativa delle modificazioni, a seguito della variazione del numero dei soggetti partecipanti.
  - ATTESO che il suddetto provvedimento è stato nuovamente modificato con deliberazione n. 10 dd. 27.10.2015 approvando il nuovo schema di convenzione, sottoscritto in data 04.12.2015 - Rep. n. 425 - tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni di Scurelle, Ospedaletto, Bieno e Spera.
  - ACCERTATO che la convenzione prevede la possibilità di una successiva adesione da parte degli altri Comuni del territorio della Comunità.

- VISTI i provvedimenti del Consiglio di Comunità n. 11 dd. 06.04.2016 e n. 15 dd. 28.06.2016 con i quali è stato disposto di integrare la convenzione dd. 04.12.2015 Rep. n. 425, estendendo il servizio anche ai Comuni di Telve di Sopra, Torcegno, Castel Ivano, Grigno e Samone.
- ATTESO che il Comune di Castelnuovo, con nota di data 08.04.2024 – Prot. n. 1720, acquisita al protocollo della Comunità n. 4812 dd. 08.04.2024, ha chiesto di aderire al servizio di nido d'infanzia sovracomunale di Scurelle.
- RITENUTO pertanto di integrare la convenzione di data 04.12.2015 Rep. n. 425 ammettendo al servizio anche i residenti nel Comune di Castelnuovo, e di approvare l'atto integrativo di cui all'allegato schema parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO "A").
- VISTI
  - la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
  - la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
  - lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
  - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
  - il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
- ATTESO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.
- PRESO ATTO della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

#### D E L I B E R A

1. Di integrare la convenzione dd. 04.12.2015 Rep. n. 425 relativa all'istituzione e alla gestione associata del servizio nido d'infanzia sovracomunale di Scurelle estendendo il servizio anche al Comune di Castelnuovo;
2. Di approvare conseguentemente lo schema di atto integrativo alla convenzione dd. 04.12.2015 Rep. n. 425 che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A");
3. Di autorizzare il Presidente della Comunità alla sottoscrizione dell'atto integrativo alla convenzione di cui al precedente punto 2.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente</p> <p><i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale</p> <p><i>Sonia Biscaro</i></p>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*